

Camera - Finanza di progetto: risoluzione

Con la sentenza del 5 febbraio 2026 nella [causa C-810/24 \(Urban vision spa\)](#) la Corte di giustizia Ue ha stabilito che il diritto di prelazione riconosciuto al promotore nella finanza di progetto ad iniziativa privata non è conforme al diritto europeo; secondo la sentenza la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione in combinato con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (libertà di stabilimento) ostano a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consenta di adeguare la propria offerta a quella dell'aggiudicatario iniziale e ottenere l'aggiudicazione del contratto (con contestuale rimborso all'aggiudicatario iniziale delle spese sostenute).

I deputati Mazzetti (FI) ed altri hanno pertanto depositato una risoluzione in Commissione ambiente per impegnare il Governo, al fine di assicurare certezza alle amministrazioni procedenti, in particolare quelle con scadenze perentorie che vedono impegnati fondi PNRR, ad adottare iniziative normative urgenti che:

- a) per le gare già aggiudicate e i contratti in essere resta in vigore la disciplina precedente per l'applicazione del principio pacta sunt servanda, specie ove il contratto sia già in fase di esecuzione;
- b) facciano salvi i procedimenti di partenariato pubblico-privato per il tramite della finanza di progetto ex articolo 193 del codice dei lavori pubblici attivati dopo l'entrata in vigore del correttivo (decreto legislativo n. 209 del 2024), per cui l'iter di valutazione delle proposte è in corso, consentendo alle stazioni appaltanti di modificare il livello di pubblicità dell'avviso/comunicazione a livello europeo qualora ne ricorrano i requisiti di valore, anche al fine di adeguarsi alla procedura di infrazione attivata dalla Commissione;
- c) prevedano la possibilità di effettuare una rettifica per quanto riguarda le gare indette prima della pubblicazione della sentenza della Cgue – ove il termine di presentazione delle offerte non sia scaduto, nella quale gli enti concedenti eliminino la previsione del diritto di prelazione, riaprendo i termini per la presentazione delle offerte, mantenendo invariato il rimborso dei costi fino al 2,5 per cento; a valutare la possibilità di adottare iniziative normative volte a una modifica agli articoli 175 e 193 del codice, prevedendo:
 - che per il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175 del codice, le pubbliche amministrazioni possano indicare, per ciascun progetto, le eventuali ragioni che giustificano l'applicazione di un criterio premiale, per esempio nel caso si intenda utilizzare il Ppp per introdurre soluzioni più innovative o customizzate;
 - l'utilizzo di criteri di valutazione non tabellari e quindi volti a premiare le soluzioni più innovative e/o customizzate in termini di soluzioni proposte alle amministrazioni;
 - uno snellimento del livello di dettaglio delle proposte, per favorire l'elaborazione di proposte in assenza di diritto di prelazione;

- una modalità di gara che tuteli l'idea del promotore e stimoli il mercato a competere non sulla proposta del promotore, ma sull'obiettivo della sua proposta: senza prelazione e senza meccanismi di tutela delle idee progettuali/proposte, il rischio è che non vi siano più proposte e che il ricorso al Ppp sia nei fatti accantonato;
- modalità volte a semplificare l'utilizzo della finanza di piccoli progetti e tra le piccole e medie imprese; a proporre, in sede di riforma delle norme europee in tema di appalti, una disciplina comune per la finanza di progetto, anche a iniziativa privata, al fine di garantire una maggiore uniformità normativa, nonché maggiore certezza sulle regole e gli incentivi applicabili agli operatori. ([700375](#))